

BARONE ADESI G., *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel Tardo Antico*, (Università di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo, n. 65), Milano 1990, pp. XIII + 418.

Oggetto della ricerca — come evidenzia il titolo stesso — è il rapporto tra movimenti monastici orientali e legislazione imperiale nell'età tardo-antica e, più precisamente, nel periodo che va da Costantino a Marciano, contrassegnato specificamente da quel processo di « legalizzazione » del cristianesimo, che spinse gli imperatori ad adottare tutta una serie di provvedimenti normativi a sostegno dell'Ortodossia. Questa indagine subito si rivela piena di difficoltà, perché molteplici ed eterogenee sono le fonti da utilizzare, non riconducibili semplicemente al consueto ambito giuridico e canonico, ma necessariamente estese alla ricchissima letteratura patristica e agiografica, la cui interpretazione non sempre risulta facile ed univoca. L'A. comincia pertanto a precisare, nel capitolo introduttivo, intitolato « Il primo monachesimo in Oriente », insieme con gli aspetti metodologici della ricerca stessa, quali siano le principali fonti extra-giuridiche, che permettono di individuare, pur tra le molte ambiguità, il monachesimo ortodosso tra i diversi gruppi religiosi ed ascetici del tempo, rintracciandone al contempo origini e sviluppo.

Particolarmente interessanti per i lettori di questa Rivista si rivelano le pagine dedicate al monachesimo egiziano, che già alla metà del IV secolo è pienamente fiorente nella Valle del Nilo, dove si è ampiamente sviluppato non soltanto nelle tradizionali forme eremitiche e cenobitiche, ma in una più vasta gamma di generi di vita monastica. Ampilissimo è il materiale, di cui l'A. si avvale in questa densa trattazione, che tiene anche conto dei ritrovamenti gnostici di Nag Hammadi, vicino al monastero pacomiano, i quali hanno suscitato tra gli studiosi una vasta eco, riaprendo in questi ultimi anni il controverso problema dei rapporti tra monachesimo e gnosticismo. Né sono trascurati i precisi riferimenti al fenomeno prettamente egiziano dell'*anachoresis*, la fuga nel deserto, alla quale ricorrevano all'origine i contadini, oppressi dai pesi insopportabili del fisco, e che divenne in seguito una fuga spirituale dalla comunità civile ed una totale rinuncia al mondo.

Il quadro del primo monachesimo orientale trova poi il suo completamento nelle pagine consacrate alle testimonianze sinaitiche, palestinesi, gerosolimitane, siriane, microasiatiche e costantinopolitane: la storia dell'ascetismo ortodosso è infatti estremamente variegata e coinvolge moltissimi paesi del Vicino Oriente, nei quali si svilupparono parallelamente movimenti religiosi diversi, cui non furono estranee le donne, che già nel IV secolo trovano in Santa Macrina una significativa attestazione del monachesimo femminile.

Intitolato « I principi monastici », il secondo capitolo affronta il tema delle concezioni filosofiche, che stanno a fondamento della vita ascetica, individuate innanzitutto nel distacco dai vincoli famigliari e della società civile e nella successiva accettazione di un sistema comunitario totalmente nuovo, che vede il monaco rigidamente vincolato ad una *regula* e sottomesso alla guida degli anziani ed ai loro *praecepta*. Sempre in questo capitolo l'A. esamina i rapporti tra movimenti monastici e Chiese locali, tra comunità ascetiche e popolazione, fatti ora di intesa e di cooperazione, ora di aperto ed aspro conflitto: alla moderazione di alcune concezioni si contrappongono talvolta la violenza e la ra-

dicalizzazione di altre dottrine, che suscitano l'inevitabile intervento della normativa canonica.

Esemplari sotto questo profilo sono le deliberazioni prese nel concilio di Gangra, alla metà del IV secolo, contro quei monaci, che con i loro costumi manifestamente contrastanti con gli ordinamenti ecclesiastici e civili, si sono resi colpevoli di fronte all'autorità religiosa. Agli anatemi lanciati dal sinodo si affiancano poi le denunce imperiali nei confronti di alcuni movimenti monastici, rei di sconvolgere l'ordine e la pace sociale: i primi provvedimenti legislativi di Giuliano, di Valente e di Teodosio I sono diretti ad ostacolare la fuga ascetica dalla civiltà urbana e, conseguentemente, dai *munera publica*, che priva la società di precise forze lavorative. Altri successivi interventi tendono ad opporsi fermamente alla devoluzione dei beni da parte dei monaci alle rispettive comunità e alla formazione di patrimoni comunitari, ritenuta illegittima. Riprese nel Codice Teodosiano queste leggi non sembrano peraltro affrontare ancora in maniera organica e sistematica la disciplina monastica, intervenendo invece su specifiche posizioni illegali e riconoscendo quali « veri monaci solamente gli asceti, che abitano con stabilità *deserta loca et vastas solitudines* ».

Si chiude così la Parte Prima del volume, alla quale segue, articolata anch'essa in capitoli diversi, la Parte Seconda, in cui l'A. tratta specificamente i problemi, già prima toccati solo marginalmente, riguardanti la devoluzione dei beni appartenenti ai monaci, le posizioni monastiche nei confronti della giustizia e lo *status* giuridico dei monaci stessi: si tratta di temi particolarmente impegnativi, che lo studioso affronta, ancora una volta, appoggiandosi utilmente alle numerose fonti extra-giuridiche, tra le quali emergono soprattutto gli scritti patristici. Di notevole rilievo, nel terzo capitolo intitolato « I beni economici », risultano le pagine dedicate alle concezioni dottrinali in materia di proprietà privata, che, traendo origine dall'esegesi biblica, predicano — almeno negli ambienti più radicali — la comunione dei beni come unica possibilità di realizzare l'effettiva uguaglianza tra tutti gli uomini. Ed è contro questa posizione estrema che interviene la legislazione imperiale, volta ad evitare la sottrazione dei beni ai vincoli legali da parte degli asceti e ad impedire loro illegittime intromissioni nei patrimoni di vedove, vergini e orfani.

Partendo da questi comportamenti illeciti, che la normativa fermamente persegue, l'A. passa ad esaminare nel quarto capitolo le dottrine monastiche concernenti « La giustizia », che si fondano precipuamente sui testi scritturali: l'exasperata esegesi biblica conduce invero ad un concetto di giustizia del tutto estraneo alle investigazioni giurisprudenziali e per nulla identificabile con il diritto allora vigente. Considerati iniqui gli apparati giudiziari dell'impero, i monaci accorrono spesso nelle città per assumere la difesa processuale di deboli, poveri, perseguitati e provocano in tal modo la dura reazione sia imperiale sia ecclesiastica nei confronti di questa illegale intromissione nell'amministrazione della giustizia, che viene qualificata come vera e propria *iniuria*.

Nel quinto capitolo, dal titolo « Le donne, i *liberi in alicuius potestate* ed i *servi* », sono precisate ulteriormente le posizioni di inferiorità sociale e giuridica, che trovano l'appoggio incondizionato degli ambienti ascetici, pronti a difendere giudizialmente i più deboli ed anche ad accoglierli nelle proprie strutture: trovano infatti rifugio nei monasteri quanti sono sottoposti a *munera* e

a *potestas* e, addirittura, gli schiavi fuggitivi, molti dei quali, chiedendo la monacazione, non soltanto *confugiunt ad ecclesiam* ma *confugiunt ad Deum*. E si rifugiano in Dio anche vergini e vedove, che danno così origine a quell'ascetismo femminile, il cui ruolo nel mondo tardo-antico risulta non certo inferiore a quello maschile: nati da un riconoscimento della pari dignità dei sessi, che ha le sue radici nelle testimonianze bibliche relative all'uguaglianza di natura tra uomo e donna, i movimenti religiosi femminili si diffondono ampiamente in Egitto, nella penisola sinaitica, in Palestina e in Cappadocia, rappresentando già nell'avanzato IV secolo una precisa realtà sociale, con la quale si devono confrontare *ecclesia catholica* e *imperium*.

Allo *status* monastico ed al monastero è consacrata infine la Parte Terza, che si articola negli ultimi due capitoli, rispettivamente intitolati « I canoni calcedonesi e la legislazione dell'età di Marciano » e « Prospettive ascetiche ed indirizzi normativi della Tarda Antichità ». Più in particolare, nel sesto capitolo l'A. esamina la normativa del Concilio di Calcedonia, indirizzata specificamente ad una definizione della vita ascetica, nella quale convergono gli stessi indirizzi legislativi: i canoni del sinodo ratificano infatti sostanzialmente nel 451 le proposte imperiali, con le quali Marciano tende a disciplinare « l'incontrollabile e multiforme movimento monastico », sottoponendo ai vescovi locali quanti, rivestiti dall'abito ascetico, troppo spesso « arrecano turbativa al corretto svolgimento di affari ecclesiastici e civili ».

Contenute nel settimo capitolo, alcune osservazioni finali sulle posizioni ascetiche e sulla legislazione tardo-imperiale, con le quali l'A. non pretende peraltro di esaurire tutte le tematiche della sua laboriosa ma affascinante ricerca, chiudono il ponderoso volume, che trova un ulteriore completamento in due brevi Appendici, dedicate l'una al passaggio dalla comunità monastica al monastero sotto il profilo specificamente patrimoniale e l'altra al manicheismo.

Una bibliografia amplissima e un indice delle fonti e degli Autori moderni testimoniano l'estrema ricchezza dei materiali utilizzati, la cui fruizione da parte del lettore sarebbe forse stata agevolata da una più lineare ed organica distribuzione e sistemazione dei dati testuali.

LIVIA MIGLIARDI ZINGALE